

# IL RISCATTO DELLA LAUREA

## Le novità

La Legge 247 del 2007 ha introdotto importanti novità in materia previdenziale.

Alcune di esse sono **di particolare interesse per i lavoratori più giovani**, tra le altre, segnaliamo le novità in materia di riscatto della laurea **dal 1° gennaio 2008**, raffrontando la vecchia e nuova normativa.

	<b>Prima</b>	<b>Dopo la riforma</b>
<b>Pagamento rateale riscatto</b>	Consentito fino ad un massimo di 5 anni con la maggiorazione degli interessi al tasso legale.	Consentito fino ad un massimo di <b>10 anni senza</b> l'aggiunta di interessi.
<b>Efficacia degli anni riscattati</b>	Non computabili ai fini dell'anzianità richiesta per la pensione contributiva.	<b>Pienamente computabili</b> ai fini dell'anzianità richiesta per la pensione contributiva.
<b>Domanda di riscatto</b>	Poteva essere presentata solo dopo aver versato almeno un contributo obbligatorio.	Può essere presentata anche <b>prima</b> dell'inizio dell'attività lavorativa. (*)
<b>Agevolazione fiscale</b>	L'onere di riscatto poteva solo essere dedotto dal reddito dell'interessato.	L'onere continua ad essere dedotto dal reddito dell'interessato. Tuttavia, nel caso di soggetto privo di reddito tassabile o fiscalmente a carico, l'onere del riscatto può essere <b>detratto</b> (nella misura del 19%) dall'imposta dovuta dal <b>familiare</b> che ha sostenuto la spesa del riscatto.

(\*) Nel caso di un giovane in attesa di occupazione (che a **gennaio 2008** chiede di **riscattare la laurea breve**), non essendoci una retribuzione o un reddito da utilizzare come base per il calcolo dell'onere, si fa riferimento al minimale imponibile stabilito per i commercianti (€ 13.807,00), al quale poi si applica l'aliquota contributiva (pensionistica) prevista per i lavoratori dipendenti (33%).

Il risultato va moltiplicato per i tre anni di università.

**In totale l'interessato dovrà spendere € 13.669,00.**